

“Art. 4, punto 4, del Capitolato Speciale di Appalto - Chiarimenti”

In relazione a quesiti posti da taluni Operatori economici, si precisa quanto segue.

Fermo restando il **preventivo possesso dei requisiti di partecipazione** alla procedura concorsuale come meglio specificati nel Bando di Gara, si fa presente che l' art. 2, comma 1, del d.Lgs. 26 ottobre 2010, n° 198, prescrive quanto segue:

“1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.”

L' allegato 13 del d.M. Poste e Telecomunicazioni del 23 maggio 1992, n° 314 (tuttora in vigore fino all' emanazione del nuovo regolamento di attuazione del precitato d.Lgs. n° 198/2010) dispone ulteriormente che per l' installazione di impianti di fonia e dati fino a 400 terminazioni e l' allacciamento alla rete telefonica nazionale è necessario il possesso dell' autorizzazione ministeriale in classe 2^.

Conseguentemente, per l' installazione e l' allacciamento degli impianti di cablaggio non è sufficiente il solo possesso della attestazione S.O.A. in categoria OS30, ma è altresì necessario che l' Operatore economico concorrente posseda anche la predetta **“Autorizzazione di secondo grado” ai sensi del d.Lgs. 26.10.2010, n° 198 e del Decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 23.05.1992, n° 314”**. Tale autorizzazione ministeriale configura, pertanto, un **requisito di esecuzione** e non di partecipazione.

D' altro canto, va precisato che è sufficiente che gli impianti siano **certificati e connessi alla rete telefonica pubblica** da parte di un Operatore economico in possesso della predetta autorizzazione ministeriale.

Per tutto quanto sopra rappresentato, **l' Operatore economico che concorre alla presente procedura di gara, qualora non possieda (direttamente ovvero, se partecipante in A.T.I. di tipo verticale, tramite un' Operatore economico mandante) detta autorizzazione, deve obbligatoriamente subappaltare la certificazione e la connessione alla rete ad altro Operatore economico in possesso dell' autorizzazione medesima**; in alternativa, l' Operatore concorrente dovrà **ricorrere all' istituto dell' avvalimento con obbligo da parte dell' Operatore ausiliaria di eseguire i lavori di connessione alla rete pubblica e di certificazione dell' impianto realizzato**, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall' **art. 49**

del d.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., e dall' **art. 88** del d.P.R. 5 ottobre 2007, n° 207 e ss.mm.ii..

In caso di ricorso al subappalto ovvero all' avvalimento, sarà sufficiente riportare nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale la dicitura che l' Operatore economico concorrente *"si riserva di subappaltare gli impianti di cui alla categoria OS30 nei limiti di legge"* ovvero *"intende avvalersi del requisito di esecuzione posseduto dall' Impresa ausiliaria XXXX, fermo restando l' obbligo di esecuzione dei lavori di realizzazione e di certificazione in capo all' Impresa ausiliaria"*.

**Ing. Nicola Borraccia
Responsabile Unico del Procedimento**